

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ASSOCIAZIONE

N. 58279 di rep. not.

Matrice N.19747

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici, in questo giorno di sabato ventuno del mese di febbraio.

21 febbraio 2015

In Bologna, Viale Togliatti n. 9/2, alle ore 16,15.

Io sottoscritto dr. FABRIZIO SERTORI, Notaio iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Bologna, con residenza in questa città, mi sono trovato in questo giorno luogo e ora per assistere alla assemblea per la parte straordinaria della:

"ASSOCIAZIONE ITALIANA BASEBALL giocato da CIECHI Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" in breve "AIBXC ONLUS" con sede in Bologna (BO), Via Bottonelli n. 70, Codice Fiscale 91163640377, associazione iscritta all'anagrafe ONLUS presso la Direzione Regionale Entrate Emilia Romagna, assemblea qui convocata a norma di statuto in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione, come il componente di cui infra attesta, con avviso di convocazione in data 12 febbraio 2015 mediante posta elettronica e a mano a norma di statuto per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria:

1) Modifiche statutarie.

Parte ordinaria:

(omissis).

E quivi avanti a me Notaio si è costituito il signor: MAZZANTI ALBERTO, nato a Bologna il 5 dicembre 1942, domiciliato per la carica presso la sede dell'associazione. Componente della cui identità personale io Notaio sono certo. Assume la Presidenza dell'assemblea a norma di statuto il Presidente Alberto Mazzanti, il quale chiama me Notaio a fungere da Segretario, e verificata la regolare costituzione dell'adunanza, essendo presenti in proprio o per delega 33 (trentatré) associati aventi diritto al voto su un totale di 52 (cinquantadue) dichiara valida la presente Assemblea e passa all'ordine del giorno.

Sull'unico punto posto all'Ordine del Giorno il Presidente illustra all'assemblea le proposte modifiche di statuto che si rendono necessarie onde adeguarlo alle mutate necessità, modifiche che interessano vari articoli dello statuto stesso, il cui testo si riduce a ventidue articoli.

A questo punto il Presidente apre la discussione ove intervengono alcuni soci alle cui domande viene data risposta.

Le modifiche proposte e l'intero testo dello statuto vengono approvati con voti espressi per alzata di mano all'unanimità, come il Presidente proclama.

A questo punto il Presidente mi consegna il testo aggiornato dello statuto associativo, che, omessane la lettura per di-

Registrato a Bologna
Agenzia delle Entrate
Ufficio Territoriale
BOLOGNA 1
il 05/03/2015
Serie 1T
N. 3618
€. 200,00

spensa avutane dal costituito, allego al presente atto sotto la lettera "A", previa sottoscrizione del costituito e mia.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la presente assemblea viene chiusa per la presente parte, essendo le ore 16,34 e proseguendo in parte ordinaria con separata verbalizzazione.

Atto esente da imposta di bollo ex art. 27 bis tabella allegato B al DPR n. 642/1972.

Io Notaio ho dato lettura di questo atto al costituito che lo approva.

E così pubblicato viene dal costituito e da me Notaio firmato a norma di legge, essendo le ore 16,34.

Consta di 1 (uno) foglio scritto a macchina con nastro indelebile da persona di mia fiducia e di mia mano per 3 (tre) pagine e 6 (sei) righe della quarta.

f.to ALBERTO MAZZANTI

f.to FABRIZIO SERTORI - NOTAIO -

Allegato "A" al n. 58279/19747 di rep. not.

AIBXC - Onlus

ASSOCIAZIONE ITALIANA BASEBALL

giocato da

CIECHI - Onlus

Statuto

1 - Costituzione

Su iniziativa di:

- STUPAZZONI Giorgio, nato a Bologna il 21 novembre 1924 e ivi residente in via Corradi, 9;

- CALZOLARI Umberto, nato a Bologna il 4 giugno 1938 e ivi residente in via P.G. Martini, 16;

- MELI Alfredo, nato a Bologna il 31 dicembre 1944 e ivi residente in via Albertazzi, 2;

- SERAGNOLI Isabella, nata a Bologna il 23 dicembre 1945 e ivi residente in via Quadri, 6;

- BRUZZI Franca Vanna, nata a Bologna il 29 settembre 1946 e ivi residente in via Santo Stefano, 92;

- VANNINI Luigi, nato a Grizzana Morandi (BO) il 3 settembre 1948 e residente a Bologna in via Masi, 38;

- PETRUCCI Strato, nato a Napoli l'1 dicembre 1954 e residente a Carpi (MO) in via Torricelli, 19;

- VINCENTI Nicola, nato a Specchia (LE) il 15 maggio 1956 e residente a Scandicci

(FI) in via Amendola, 19;

- LO MONACO Giovanni nato a S. Cataldo (CL) il 9 dicembre 1963 e residente a Bologna in via Pietramellara, 7/2;

é costituita l' ASSOCIAZIONE ITALIANA BASEBALL giocato da CIECHI, d'ora innanzi chiamata Associazione, Organizzazione non lucrativa di utilità sociale in breve denominabile anche come - AIBXC Onlus - .

L'AIBXC Onlus userà nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione Organizzazione non lucrativa di utilità sociale o l'acronimo "Onlus".

2 - Sede

L'Associazione ha sede in Bologna, all'indirizzo fissato con delibera del Consiglio Direttivo; il Consiglio Direttivo può istituire sedi secondarie ed uffici anche in altre località.

3 - Oggetto e Scopo

1 - L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dello sport dilettantistico - baseball- giocato da ciechi. La sua attività principale consiste nello:

a) svolgere una attività istruttiva e divulgativa del BXC - Baseball giocato da Ciechi - mediante conferenze, letture, pubblicazioni e distribuzione di idoneo materiale;

b) organizzare annualmente il Campionato Italiano e/o Tornei e/o Partite dimostrative di BXC;

c) organizzare la partecipazione di squadre italiane a incontri internazionali di BXC o di altre discipline a esso affini;

d) svolgere in genere tutte le attività che si riconoscano utili per la acquisizione di fondi per il raggiungimento dei fini che l'Associazione si propone, anche attraverso

raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, mediante offerte di beni di modico valore o di servizi di sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

2 - L'AIBXC Onlus non svolgerà in modo assoluto attività diverse da quelle menzionate all'art. 10, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n.460, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

4 - Patrimonio ed entrate dell'Associazione

1 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

2 - Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori nella misura minima di lire un milione ciascuno da versarsi all'atto della costituzione della Associazione nell'istituendo Conto Corrente bancario intestato all'Associazione.

3 - Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
- di ogni altro introito dovuto alla liberalità di persone ed Enti privati e pubblici.

4 - Il Consiglio Direttivo periodicamente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'Associazione da parte di chi intende aderire.

5 - Il Consiglio Direttivo periodicamente fissa altresì la quota associativa annuale da versare. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quello originario e alle quote associative annuali. Il Consiglio Diret-

tivo può stabilire l'esonero dal versamento della quota associativa annuale per i fondatori e per i benemeriti dell'Associazione.

6 - I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione o di quota associativa annuale.

7 - Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

5 - Soci fondatori, ordinari, benemeriti e beneficiari

1 - Sono soci aderenti dell'Associazione:

- i fondatori;
- i soci ordinari
- i benemeriti.

2 - L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

3 - L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età, il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

4 - Sono fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'Associazione stessa.

5 - Sono soci ordinari dell'Associazione coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.

6 - Sono benemeriti dell'Associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo.

7 - Sono beneficiari dell'Associazione coloro cui vengono erogati i servizi che l'Associazione si propone di svolgere e nel particolare le Società sportive di BXC per le quali l'Associazione organizza Campionato, Coppe, partite dimostrative.

8 - Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvare e osservarne Statuto e regolamenti.

9 - Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.

10 - Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipi all'Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceva la notifica, per lettera raccomandata a.r., della volontà di recesso.

11 - In presenza di gravi motivi chiunque partecipi all'Associazione può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica, per lettera raccomandata a.r., del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso in cui l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire l'Assemblea degli aderenti, la quale ratificherà o revocherà l'esclusione alla prima occasione utile. Può essere motivo di esclusione il mancato pagamento della

quota associativa annuale.

6 - Organi dell'Associazione

1 - Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli aderenti all'Associazione
- il Presidente
- il vice Presidente
- il Consiglio Direttivo
- il Segretario
- il Tesoriere
- il Collegio dei Revisori dei conti
- il Commissario della organizzazione della attività agonistica
- il Comitato Tecnico

7 - L' Assemblea

1 - L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione.

2 - L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo e, se predisposto, per l'approvazione del bilancio o rendiconto preventivo. Essa inoltre:

- provvede alla elezione, con cadenza triennale del Presidente, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge o dal presente Statuto;
- approva il Regolamento Organico (RO) che disciplina lo svolgimento dell'attività dell'Associazione.

3 - L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli associati o da almeno due terzi dei consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei conti con delibera unanime.

4 - L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modifiche al presente Statuto;

- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

5 - Le Assemblee sia ordinaria che straordinaria sono convocate mediante comunicazione scritta, inviata anche a mezzo telefax o e-mail, con almeno sette giorni di preavviso, salvo i casi di urgenza in cui ne saranno sufficienti tre.

6 -All'assemblea possono intervenire, con diritto di voto, tutti gli aderenti.

7 - Ogni socio ha diritto a un voto. E' previsto in uno il numero massimo delle deleghe.

8 -L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione è validamente costituita qualora sia presente la maggioranza degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è validamente costituita qualora sia presente la maggioranza degli associati, e delibera a maggioranza dei presenti.

9 - L'Assemblea delibera per alzata di mano.

10 - Le Assemblee ordinaria e straordinaria sono presiedute dal Presidente dell'Associazione e in sua assenza dal vice Presidente; in assenza di entrambi dal membro più

anziano del Consiglio Direttivo.

11 - Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario, che può anche essere il Segretario dell'Associazione, scegliendolo tra i soci presenti. Di ogni Assemblea verrà redatto e trascritto su apposito libro il relativo verbale che verrà firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

8 - Il Presidente dell'Associazione

1 - Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria, resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

2 - Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza per specifici atti od operazioni a favore dell'Associazione anche a estranei al Consiglio stesso.

3 - In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di ordinaria o di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

4 - Il Presidente convoca e presiede le Assemblee ordinaria e straordinaria, il Consiglio Direttivo e ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

5 - Il Presidente dell'Associazione ha potere di vigilanza sugli organi dell'Associazione a esclusione del Collegio dei Revisori dei conti.

9 - Il Vice Presidente

1 - Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione.

2 - Sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costitui-

sce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

10 - Il Consiglio Direttivo

1 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque a nove membri, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea.

2 - Il Consiglio Direttivo dà seguito alle deliberazioni dell'Assemblea e resta in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

3 - Se vengono a mancare uno o più componenti, gli altri provvedono a sostituirli, purché la maggioranza sia sempre costituita da membri nominati dall'Assemblea e i componenti così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea; se viene meno la maggioranza dei componenti, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; coloro che siano così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

4 - L'Assemblea può stabilire la corresponsione ai componenti il Consiglio Direttivo di emolumenti individuali annui non superiori al compenso massimo previsto dall'art. 10, comma 6, lett. c) del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460; nonché il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

5 - Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere, il Commissario e il Comitato Tecnico:

- Presidente, Tesoriere e Commissario sono ruoli compatibili,

- Vice Presidente, Tesoriere e Commissario sono ruoli compatibili,

- Segretario e Tesoriere sono ruoli compatibili.

6 - Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da prendere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione, nonché per la sua direzione e amministrazione ordinaria e straordinaria. In particolare, il Consiglio:

a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, stabilendone le modalità e le responsabilità operative, e ne controlla la esecuzione;

b) decide sugli investimenti patrimoniali;

c) verifica i bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Tesoriere prima che siano presentati per approvazione all'Assemblea dei soci;

d) determina l'importo delle quote associative annuali;

e) delibera sull'ammissione dei soci;

f) delibera con provvedimento motivato sulla esclusione dei soci di qualunque categoria essi siano;

g) approva il Regolamento Organico (RO), il Regolamento di Attività Agonistica (RA), il Regolamento di Disciplina (RD), il Regolamento Tecnico di Gioco (RTG), e sentito il parere del Comitato Tecnico, le modifiche o integrazioni regolamentari emesse, in corso di stagione agonistica, dal Commissario con le sue Circolari (C).

7 - Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, previo accordo con l' Ufficio di Presidenza - composto da Presidente, vice Presidente e Segretario - o ne sia fatta richiesta scritta da almeno metà dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio o rendiconto consuntivo e all'eventuale bilancio preventivo, da presentare all'Assemblea dei soci, nonché in ordine all'importo delle quote associative.

8 - Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi dal più anziano in età dei Consiglieri presenti.

9 - Le riunioni del Consiglio sono convocate a mezzo di comunicazione scritta, anche a mezzo telefax o e-mail, da inviarsi a ciascun membro con preavviso di almeno tre

giorni.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto e trascritto su apposito libro il relativo verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.

11 - Il Segretario

1 - Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo scegliendolo tra i Consiglieri e svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; coadiuva, inoltre, il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

2 - Il Segretario cura la tenuta del Libro dei verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, nonché del libro degli aderenti all'Associazione.

12 - Il Tesoriere

1 - Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo scegliendolo tra i Consiglieri.

Cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile. Il Consiglio Direttivo può decidere di non attribuire ruolo e funzioni di Tesoriere ad alcun Consigliere. In questo caso il ruolo di Tesoriere è assunto automaticamente dal Presidente.

13 - Libri dell'Associazione

1 - Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene il libro dei verbali delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei conti nonché il libro degli aderenti della Associazione.

14 - Il Commissario della organizzazione della attività agonistica

1 - Il Commissario è nominato dal Consiglio Direttivo anche scegliendolo all'inter-

no dei Consiglieri.

E' l'organo dell'Associazione cui il Consiglio Direttivo demanda la organizzazione dell'attività agonistica e, nel particolare, l'organizzazione del Campionato italiano di BXC - Baseball giocato da ciechi - della Coppa Italia, di Tornei e di Partite di esibizione.

2 - Al Commissario spetta la definizione dei calendari delle partite, la omologazione dei risultati delle partite e l'applicazione dei provvedimenti disciplinari.

3 - Al Commissario è demandata la facoltà di effettuare proposte di carattere normativo, tecnico e disciplinare per il migliore svolgersi dell'attività agonistica del BXC, da sottoporre all'attenzione del Comitato Tecnico.

4 - Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

15 - Il Comitato Tecnico

1 - Il Comitato Tecnico è l'organo cui il Consiglio Direttivo sottopone, con richiesta di parere e soluzione, le questioni di casistica tecnica cui il Commissario ha dato soluzione temporanea.

2 - Il Comitato Tecnico è composto di un numero di membri, compreso tra tre e cinque, scelti dal Consiglio Direttivo, tra esperti nel campo delle problematiche relative alla cecità, dello sport praticato da ciechi del BXC e del Baseball.

Esso è presieduto dal più anziano dei componenti presenti. Il Comitato Tecnico è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.

I suggerimenti del Comitato Tecnico, dati senza formalità di procedura, possono essere comunicati al Consiglio Direttivo in forma irrituale. Il Consiglio Direttivo li dovrà discutere inserendoli nell'Ordine del giorno della prima riunione valida successi-

va al ricevimento della comunicazione.

3 - Il Comitato Tecnico può autonomamente presentare al Consiglio Direttivo proposte e indicazioni tecniche sui Regolamenti; al Comitato spetta altresì l'interpretazione autentica dei Regolamenti Tecnico, di Attività agonistica, e di Disciplina. Le decisioni normative e l'interpretazione autentica dei suddetti regolamenti da parte del Comitato, pure restando inappellabili, devono essere sottoposte all'approvazione del Consiglio Direttivo. La loro approvazione le rende regole definitive.

4 - Alle riunioni del Comitato Tecnico può partecipare, pur non avendo diritto di voto, il Commissario.

5 - Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso dei componenti del Comitato Tecnico valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

16 - Regolamenti

1 - L'Associazione per l'ottenimento dei suoi obiettivi fa riferimento a specifici regolamenti che sono redatti, aggiornati, modificati e approvati, a esclusiva cura del Consiglio Direttivo.

2 - Il Regolamento Organico (RO) definisce le condizioni e le procedure per l'ammissione e l'esclusione degli associati, le modalità delle candidature a Presidente, Consigliere e Revisore dei conti, gli adempimenti per la convocazione dell'Assemblea, le sue modalità di svolgimento, nonché ogni altra norma che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno adottare ai fini del buon svolgimento delle Attività dell'Associazione. Il Regolamento organico non può contenere statuizioni in contrasto con gli articoli del presente Statuto. Per entrare in vigore il Regolamento Organico deve essere approvato dall'Assemblea.

3 - Il Regolamento di Attività agonistica (RAA) definisce le modalità di adesione e di

svolgimento del Campionato italiano di BXC, di Tornei e delle loro singole partite.

4 - Il Regolamento di disciplina (RD) definisce i casi di infrazione al Regolamento di attività agonistica e più in generale alla lealtà sportiva e ne sancisce le punizioni alle loro infrazioni.

5 - Il Regolamento Tecnico di gioco (RTG) definisce le regole tecniche necessarie per giocare le partite di BXC - Baseball giocato da Ciechi -.

6 - Le circolari (C) sono disposizioni organizzative, tecniche e regolamentari, emesse a cura del Commissario. Esse non necessitano dell'approvazione preventiva del Consiglio Direttivo. Per restare valide oltre il termine della stagione agonistica devono essere approvate dal Consiglio Direttivo.

17 - Il Collegio dei Revisori dei conti

1 - Il Collegio dei Revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi subentrano in ogni caso di cessazione o assenza di un membro effettivo).

2 - L'incarico di Revisore dei conti è incompatibile con la carica di Consigliere.

3 - Il Collegio dei Revisori dei conti è presieduto dal membro eletto dal Collegio stesso nella sua prima riunione, o in sua assenza dal più anziano dei presenti.

4 - I Revisori dei conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri.

5 - I Revisori dei conti danno il proprio parere sui bilanci consuntivi.

6 - Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

18 - Bilancio consuntivo e preventivo

1 - Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. L'Associazione annualmente redige il bilancio o il rendiconto.

2 - Entro il 31 marzo di ciascuno anno il Consiglio Direttivo è convocato per la verifica del bilancio consuntivo dell'anno precedente, predisposto dal Tesoriere, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

3 - I bilanci devono essere depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

19 - Avanzi di gestione

1 - All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, Statuto e Regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

2 - L'Associazione ha l'obbligo di impegnare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

20 - Scioglimento

1 - In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione assume l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo pubblico a ciò deputato.

In sede di costituzione dell'Associazione i Soci fondatori concordano unanimemente che, ove nient'altro osti, in caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione sia devoluto alla Lega del Filo d'oro al momento della costituzione dell'Associazione domiciliata in via Montecerno, 1 - Osimo (AN)

21 - Clausola compromissoria

1 - Qualunque controversia insorgente tra i soci ovvero tra i soci e l'Associazione che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale è rimessa al giudizio di un arbitro nominato su istanza della parte più diligente dal Presidente del Tribunale competente per territorio e decide in via rituale secondo diritto.

2 - Il presente articolo è vincolante per l'Associazione e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia.

3 - Sono rimesse al giudizio arbitrale, secondo le modalità sopra esposte, anche le controversie promosse da componenti il Consiglio Direttivo, liquidatori e Revisori dei conti, ovvero nei loro confronti e in tale caso il giudizio, a seguito dell'accettazione dell'incarico, è vincolante per costoro.

4 - I soci, inoltre, rimettono ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie che siano originate dalla loro attività sportiva .Per quanto riguarda la composizione, i poteri, le procedure ed il lodo, si intendono qui richiamati espressamente gli articoli 52 ("Sistema di giustizia e Arbitrato per lo Sport") e 53 ("Arbitrato federale") dello Statuto e gli articoli 4.21 ("Procedure arbitrali") e seguenti (4.22 - 4.29) del Regolamento di giustizia della F.I.B.S.

22 - Legge applicabile

1 - Per disciplinare ciò che non sia previsto dal presente Statuto, si deve fare riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice civile; nonché alle disposizioni del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n.460.

f.to ALBERTO MAZZANTI

f.to FABRIZIO SERTORI - NOTAIO -